

Si passa alla trattazione del 1° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Prende la parola l'Assessore al contenzioso che sottolinea come l'Amministrazione abbia avviato un percorso importante nel riconoscere tempestivamente i debiti fuori bilancio scaturenti da sentenza. Interviene il Segretario Comunale che nel ruolo di responsabile del servizio contenzioso fa presente che il riconoscimento delle sentenze esecutive che sono pervenute dopo l'approvazione del piano di riequilibrio devono avvenire nel bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento. Prende la parola il Consigliere Raneri che contesta il riconoscimento dei debiti derivanti dalle sentenze oggetto dell'appello. Egli ritiene prima di riconoscere il debito, nel caso di appello in essere, occorre aspettare l'ultimo grado di giudizio. Il Segretario fa presente che le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive e pertanto vanno riconosciute ai sensi dell'art. 194 comma 1 del TUEL.

Interviene il Consigliere Lo Monaco che sottolinea la gravità della situazione del Comune di Taormina sommerso dai debiti fuori bilancio derivanti da sentenza.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti a favore e 2 contrari (Raneri e Composto) su 10 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1965/16 del 15.09.2016 emessa nel giudizio LOCAUTO RENT S.p.A. contro il Comune , il Comune di TAORMINA

Premesso che la LOCAUTO RENT S.p.A. ha citato, tra i vari i Enti , anche il Comune di TAORMINA, proponendo opposizione alla cartella esattoriale n.068 2016 00370357 69, notificata in data 17.05.2016, nella parte riguardante i verbali di contravvenzione, in totale n.21, elevati dalla Polizia Municipale di Taormina tra il 02.06.2012 ed il 31.12.2012, per un totale di € 3.491,33;

che in data 10/11/2016, prot. com.le n. 22448, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1965/16 - R.G. n. 2951/16 - del 15/09/2016, depositata in cancelleria il 22.09.2016, con cui il Giudice di Pace di MESSINA

- a) ha annullato e dichiarato inefficace la cartella esattoriale impugnata dalla LOCAUTO RENT S.p.A.;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 125,00 per le spese di contributo unificato;

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;
- le spese di lite da rifondere alla LOCAUTO RENT S.p.A. ammontano complessivamente ad € 125,00

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d)procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1965/16 R. G.
N. 2951/16 R. G.
N. 9740/16 C. G.
N. / / Rep.

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 2951/16, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 28 giugno 2016, introitata a sentenza il 15 settembre 2016 e pendente

TRA

LOCAUTO RENT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, dr. Enrico Tamborini, con sede in Milano, Via G. Fara n. 39 P.I. 04367650969

opponente

CONTRO

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale sita in Piazza Vittorio Emanuele n. 10, rappresentato e difeso dal Comandante di P.M. dr. Gabriele Ruppi

opposto

e

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Corso Umberto 219

COMUNE DI ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede municipale sita in Via Ostiense n. 131/L

EQUITALIA NORD S.p.A. DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro-

tempore, con sede in Milano, Viale dell'Innovazione n. 1/b

opposti-contumaci

OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 28 giugno 2016 la Locauto Rent S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 068 2016 00370357 69, notificata in data 17.05.16, dell'importo di euro 4.404,31, relativa al mancato pagamento di 21 verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia Municipale di Taormina tra il 02.06.12 e il 31.12.12, del verbale di contravvenzione di contravvenzione n. S/0210478 elevato dalla Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano il 04.10.13 e dei verbali rispettivamente n. 22110249844 del 06.04.11, n. 13111336305 del 27.07.11 e n. 131113468816 del 30.07.11, elevati dalla Polizia Municipale di Roma Capitale, lamentando, quale unico motivo di ricorso, che i suddetti verbali non erano mai stati notificati con conseguente nullità della procedura di esecuzione posta in essere per il mancato ricevimento degli atti presupposti, ne chiedeva, pertanto, l'annullamento con vittoria di spese e compensi di causa e produceva copia della cartella esattoriale impugnata.

Con decreto del 07.07.16 veniva fissata l'udienza di comparizione parti e il ricorso con il pedissequo decreto veniva regolarmente notificato, a mezzo p.e.c. in base all'attestazione di cancelleria presente in atti, all'opponente, al Comune di Taormina, al Comune di San Giorgio a Cremano, al Comune di Roma e alla Equitalia Nord S.p.A. di Milano nei termini previsti dal D.Lgs. n. 150/2011.

Con comparsa di costituzione e risposta pervenuta in cancelleria si costituiva il Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco pro-tempore, il quale faceva presente di aver provveduto allo sgravio del carico esattoriale per il verbale di sua competenza essendo la



società ricorrente soggetto estraneo al procedimento.

All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 15.09.16, l'opponente insisteva nelle proprie argomentazioni e la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Taormina, del Comune di Roma e di Equitalia Nord S.p.A. di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentati, i quali, pur essendo stati regolarmente invitati a comparire con decreto notificato via p.e.c., non si sono costituiti, né hanno depositato la documentazione richiesta.

Sempre in via preliminare va detto che l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 068 2016 00370357 69, notificata in data 17.05.16, nella parte riguardante il verbale di contravvenzione n. S/0210478 elevato dalla Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano il 04.10.13 e i verbali rispettivamente n. 22110249844 del 06.04.11, n. 13111336305 del 27.07.11 e n. 131113468816 del 30.07.11 elevati dalla Polizia Municipale di Roma Capitale, non può essere esaminata da questo giudice, in quanto lo stesso è territorialmente incompetente a conoscerla.

Infatti, avendo la società opponente posto in discussione la validità dei verbali di contravvenzione sottesi alla cartella esattoriale impugnata, ritenuti come mai notificati, il giudice competente per territorio è quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio (Cass. Civ. sez. unite 26 luglio 2006 n. 16997; Cass. Civ. 30.05.2007 n. 12698) e poiché i verbali, secondo quanto indicato nella cartella esattoriale, sono stati elevati nei comuni di San Giorgio a Cremano e Roma, giudice competente, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 che ha sostituito il vecchio art. 22 della legge 689/81, è quello del luogo della commessa violazione, e cioè il Giudice di Pace di Napoli e di Roma,



davanti ai quali dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

L'opposizione riguardante gli altri verbali di contravvenzione è, invece, fondata e merita accoglimento ai sensi dell'art. 14 legge 689/81 e 201 Codice della Strada che prevedono che *l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.*

D'altra parte, la mancata costituzione del Taormina, soggetto sul quale grava l'onere di fornire la prova dell'avvenuta notifica dei verbali di contravvenzione nel termine previsto dalla legge, non fa che avvalorare le ragioni dell'opponente.

Pertanto, proprio ai sensi dei citati articoli, la cartella esattoriale impugnata va annullata e dichiarata inefficace nella parte riguardante i verbali di contravvenzione elevati dal Comune di Taormina per un ammontare di euro 3.491,33.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e il Comune di Taormina va condannato al pagamento, in assenza di una difesa tecnica, della complessiva somma di euro 125,00 per le spese di contributo unificato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla **Locauto Rent S.p.A.** in data 28.06.16 contro il **Comune di Taormina, San Giorgio a Cremano, Roma** e la **Equitalia Nord S.p.A. di Milano**, così provvede:


- 1) dichiara la contumacia del Comune di Taormina, del Comune di Roma e di Equitalia Nord S.p.A. di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
- 2) dichiara la propria incompetenza per territorio nella parte riguardante il verbale di contravvenzione n. S/0210478 elevato il 04.10.13, in quanto giudice competente è il Giudice di Pace di Napoli;

- 3) dichiara la propria incompetenza per territorio nella parte riguardante i verbali di contravvenzione rispettivamente n. 22110249844 del 06.04.11, n. 13111336305 del 27.07.11 e n. 131113468816 del 30.07.11, in quanto giudice competente è il Giudice di Pace di Roma;
- 4) fissa per la riassunzione della causa dinnanzi agli stessi il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- 5) annulla e dichiara inefficace la cartella esattoriale n. 068 2016 00370357 69, notificata in data 17.05.16 nella parte riguardante i verbali di contravvenzione elevati dal Comune di Taormina per un ammontare di euro 3.491,33;
- 6) condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese giudiziali liquidate in complessivi euro 125,00 per le spese di contributo unificato.

Così deciso, oggi 15 settembre 2016 in Messina.

Il Giudice di Pace

Avv. Antonella Sidoti



DEPOSITATO IN C. di Tribunale

SET: 2016

M. GAZZELLINI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


Dr. Giuseppe Marino

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina 28 DIC 2017

S. 1965/16 PREM. 824/17
E 135,00
Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 36/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 1965/16 del 15.09.2016 emessa nel giudizio LOCAUTO RENT S.p.A. contro il Comune , il Comune di TAORMINA

Considerato che in data 10/11/2016, prot. com.le n. 22448, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 1965/16 - R.G. n. 2951/16 - del 15/09/2016, depositata in cancelleria il 22.09.2016, con cui il Giudice di Pace di MESSINA

- a) ha annullato e dichiarato inefficace la cartella esattoriale impugnata dalla LOCAUTO RENT S.p.A.;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 125,00 per le spese di contributo unificato;

Preso atto che le spese di lite da rifondere alla LOCAUTO RENT S.p.A. ammontano complessivamente ad € 125,00

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 125,00 scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Roma n. 1965/16 del 15/09/2016, depositata in Cancelleria il 22.09.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;

b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be 'M. Fontana'. The middle signature is more cursive and appears to be 'A. Fava'. The bottom signature is also cursive and appears to be 'S. Rapisarda'.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

